



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ANCONA**  
**Sezione II Civile**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente rel.
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice
Dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Con ricorso depositato in data 20/09/2023 la società M&F S.N.C. di Mariangeli L. e Favaro R. (C.F. 00936430420), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, creditrice della FABITA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE della complessiva somma di euro 57.219,59 in forza di fatture di fornitura, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale;

all'udienza del 16/11/2023 fissata per la comparizione delle parti, preso atto del deposito da parte della debitrice di ricorso per la concessione di un termine ex art. 44 CCII, la decisione veniva riservata al Collegio;

infatti, nelle more della celebrazione della predetta udienza, la società FABITA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con ricorso, anche contenente istanza ex art. 54 CCII, depositato in data 10/11/2023, ha chiesto al Tribunale la concessione del termine per la predisposizione della documentazione necessaria all'accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi previste dal CCII ai sensi dell'art. 44 CCII;

con decreto del 16/11/2023, comunicato il 23/11/2023, il Tribunale ha concesso alla società istante il termine di giorni 60 per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II CCII

entro il termine concesso dal Tribunale, ovvero in data 22/01/2024, la ricorrente ha depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi e

per gli effetti degli artt. 47 ed 84 e ss. del CCII, ivi allegando la documentazione prevista per legge;

con decreto del 08/02/2024 il Tribunale, visto il piano depositato da FABITA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e letta la relazione del Commissario Giudiziale, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, disponendo le modalità e le tempistiche per l'espressione di voto da parte dei creditori;

all'esito della votazione, letta la relazione del Commissario Giudiziale del 24/05/2024, ove si dava atto che non erano state raggiunte le maggioranze di cui all'art. 109 CCII in quanto avevano votato favorevolmente due classi su tre, e vista l'istanza di omologa del concordato preventivo ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII prospettata dalla società ricorrente, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza in camera di consiglio dell'11/07/2024;

all'udienza dell'11/07/2024, ove il Commissario Giudiziale si riportava alla propria relazione con particolare riferimento alla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria e il creditore ricorrente nella procedura di liquidazione giudiziale ribadiva il proprio voto favorevole al piano concordatario, veniva riservata la decisione;

\*\*\*\*

La domanda di omologazione va accolta nei termini che seguono.

In via preliminare si rileva che ricorrono le condizioni di omologazione previste dal comma 1 dell'art. 112, lett. a)-g), vagliate con esito positivo dal tribunale in fase di emissione del decreto di apertura, fatta eccezione per quella relativa al voto favorevole di tutte le classi ammesse al voto, richiesta in caso di concordato in continuità aziendale.

In ordine ai requisiti preliminari del comma 1 dell'art. 112 CCII, la documentazione depositata è risultata completa e conforme alle previsioni di cui agli art. 39 ss. e 84 ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché relativamente all'utilità che la ricorrente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

I contenuti formali e sostanziali del piano rispettano le previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII; adeguata e sufficientemente completa risulta altresì la relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge.

La procedura si è svolta con regolarità in tutte le sue fasi, senza emersione o prospettazione di violazioni di legge.

La proposta è stata formulata correttamente quanto a criteri di formazione delle classi ed è stata corredata da ampia informazione ai creditori, vagliata anche dal Commissario Giudiziale, ai fini della valida formazione del consenso.

La proposta assicura la parità di trattamento dei creditori in ciascuna classe.

Quanto all'attuabilità del piano, la proposta concordataria si fonda sull'incameramento dei flussi derivanti dalla continuità indiretta effettuata mediante la cessione dell'azienda in esercizio con un'offerta vincolante da parte di un'altra società (Fabita Technology s.r.l.) presentata ai sensi dell'art. 91 CCII cui è stata data pubblicità sul PVP, nonché sulla cessione delle rimanenze di magazzino e sulla riscossione dei crediti, il tutto nell'arco temporale dei quattro anni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa.

La proposta è stata avanzata con la dichiarata finalità di consentire la migliore soddisfazione del ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria, consentendo la prosecuzione dell'attività e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

La previsione di soddisfazione dei creditori prevista nel piano e nella proposta concordataria, in conseguenza alle rettifiche operate dal Commissario Giudiziale in diminuzione, è la seguente:

- a) pagamento integrale delle spese di giustizia, delle spese di procedura e degli oneri prededucibili, ivi compresi i compensi ai professionisti ed i debiti post concordato;
- b) pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati, per parte capitale e per interessi calcolati come per legge, entro 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa;
- c) pagamento dei creditori chirografari suddivisi in classi ex art. 85 CCII entro anni 4 dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa nelle percentuali di seguito esposte:
  - Classe 1 – Creditori titolari di garanzie di terzi: pagamento della misura stimata del 10% del credito tenuto presente della soddisfazione integrale della quota parte di credito garantita da MCC;
  - Classe 2 – Imprese minori: da ritenersi non più esistente in quanto costituita da creditori già soddisfatti alla data di riferimento del concordato (21/11/2023);
  - Classe 3 – Altri creditori chirografari: pagamento nella misura rettificata dal Commissario Giudiziale al 7% e sottoposta al voto dei creditori;

Il pagamento dei debiti di cui sopra, nelle percentuali e nelle tempistiche indicate, sarà effettuato mediante liquidazione di un attivo concorsuale complessivamente pari ad euro 4.143.397,00 a fronte di un passivo pari ad euro 7.026.239,47.

Il Commissario Giudiziale ha dato atto della permanenza delle condizioni di fattibilità del piano, anche a seguito delle rettifiche operate, e ha confermato la valutazione sulla convenienza della soluzione concordataria rispetto all'ipotesi di liquidazione giudiziale. Nello specifico ha evidenziato come la revoca della proposta di acquisto di azienda formalizzata da Fabita Technology s.r.l., nonché la perdita della possibilità di cessione del magazzino alla medesima società sulla base di contratto estimatorio, determinerebbe la diminuzione del presumibile attivo liquidatorio.

Quanto al voto delle classi, la proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, ha ricevuto il voto favorevole dei creditori per un importo di crediti pari a € 3.307.842,18, che rappresenta la maggioranza (53,539%) dei crediti ammessi al voto (pari a € 6.178.372,28), ma, ai sensi dell'art. 109 comma 5 CCII, non è stato raggiunto il voto favorevole di tutte le classi, in quanto hanno votato favorevolmente solo due classi su tre.

Conseguentemente alla fissazione dell'udienza camerale, giusta istanza della debitrice ex art. 112 comma II volta all'omologazione della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale anche in presenza di una o più classi contrarie, il Commissario Giudiziale ha provveduto ad una verifica della effettiva sussistenza dei crediti inseriti nella classe dissenziente n. 02 – Imprese minori, ove nessun creditore aveva espresso il voto.

Ne è emerso che detta classe risulta composta da 26 creditori (imprese esercenti attività di ristorazione, alberghi, negozi di cancelleria, stazioni di rifornimento, negozi al dettaglio) per un credito complessivamente pari ad euro 3.315,77. Tale credito era costituito da fatture emesse per vendita di beni o prestazione di servizi resi nei confronti dell'amministratore in occasione di trasferte che venivano onorate contestualmente con carta di credito. Pertanto alla data di riferimento del concordato, ovvero il 21/11/2023, erano annotate fatture passive (tuttavia già pagate).

Ciò ha determinato la necessità di costituire la specifica classe delle imprese minori che, nel caso di concordato in continuità aziendale, è obbligatoriamente prevista ai sensi dell'art. 85 comma III CCII.

Ora in considerazione delle verifiche di cui innanzi e della documentazione agli atti di causa, che attesta la non sussistenza del citato credito, la classe va considerata effettivamente come non esistente.

Quindi, a seguito delle rettifiche adottate, il Commissario Giudiziale ha dato atto che la proposta ha ricevuto il voto favorevole dei creditori per un importo di crediti pari a € 3.307.842,18, che rappresenta la maggioranza (53,563%) dei crediti ammessi al voto (pari a

€ 6.175.569,01) e che è stato raggiunto il voto favorevole di tutte le classi ai sensi dell'art. 109 comma 5 CCII, così determinando il raggiungimento delle maggioranze previste per l'omologazione.

Volendo invece considerare la permanenza della classe dissenziente degli imprenditori minori, la domanda di omologazione va comunque accolta in applicazione dell'art. 112 comma II CCII.

Il comma 2 dell'art. 112 dispone, in caso di assenza di unanimità, richiesta dalla lett. f) del comma 1, quanto segue: *"2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito; d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione"*.

Ai fini della omologazione in parole le suddette condizioni devono ricorrere congiuntamente.

Questo Tribunale non rinviene ostacoli nell'applicazione del meccanismo di cui all'art. 112 comma II CCII ai fini dell'omologazione del concordato preventivo in cui è prevista la continuità aziendale indiretta.

L'art. 84 comma II CCII, infatti, qualifica la continuità aziendale in senso oggettivo indipendentemente dall'imprenditore che svolge l'attività.

Non si rinvengono, inoltre, contrasti con le regole di distribuzione del valore concordatario in assenza del valore eccedente quello di liquidazione.

L'art. 112 comma II lett. b) CCII prevede che il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito secondo la regola della priorità relativa. Tuttavia, in ipotesi di cessione a terzi del complesso aziendale non vi sarebbe un valore eccedente la liquidazione in quanto il valore

della vendita dell'azienda in esercizio sarebbe il medesimo di quello ricavabile dalla vendita in sede di liquidazione. Tale carenza non può ritenersi ostativa alla possibilità di ristrutturazione trasversale posto che la norma non sembra imporre la distribuzione di detta risorsa aggiuntiva ove non disponibile come in ipotesi di parità di valore di liquidazione e di cessione dell'azienda.

Di talché può concludersi per il rispetto della condizione di cui alla lettera b) non risultando inosservata la regola della priorità relativa.

Quanto alla condizione di cui alla lett. d), nel richiedere l'approvazione di una classe svantaggiata, la norma non può che far riferimento al voto favorevole di una classe che non deve essere necessariamente essere costituita da creditori privilegiati in considerazione del fatto che la norma non ne fa espressa menzione.

Pertanto, in assenza di creditori privilegiati, l'omologazione di cui all'art. 112 comma II CCII può trovare applicazione in caso di approvazione da parte di una classe di creditori chirografari che, secondo la graduazione delle cause legittime di prelazione, riceverebbe un trattamento migliore di quello concordatario (cfr. Tribunale di Bari, sentenza 08/04/2024).

Nel caso in esame la proposta concordataria, la quale prevede la cessione dell'azienda in esercizio con offerta vincolante da parte di altra società, ha ricevuto l'approvazione della classe chirografaria (Classe 3) la quale, in applicazione di una percentuale paritaria secondo la graduazione ordinaria, riceverebbe una soddisfazione dell'8,20% anziché quella del 7% prevista in concordato. La Classe 3, dunque, può ritenersi svantaggiata secondo il citato orientamento del Tribunale di Bari, cui anche questo Tribunale intende dar seguito.

Da ciò discende che la proposta è stata approvata dalla Classe 1 e dalla Classe 3, che rappresentano la totalità delle classi (a seguito delle rettifiche riguardanti la Classe 2).

La domanda di omologazione va dunque accolta con conseguente dichiarazione di improcedibilità della domanda di liquidazione giudiziale proposta dalla società M&F S.N.C. di Mariangeli L. e Favaro R.

\*\*\*\*

Il Tribunale ritiene opportuna la nomina del Liquidatore Giudiziale affinché provveda alla gestione dell'attività esecutiva consistente nelle seguenti attività:

a) cessione dell'azienda;

b) cessione dei beni di magazzino;

c) riscossione dei crediti.

Il Liquidatore provvederà a svolgere l'attività nelle forme che riterrà più opportune e secondo le condizioni economiche che garantiscano la corretta esecuzione del piano proposto dalla debitrice, partecipando agli atti di trasferimento, attenendosi alle modalità del dispositivo e riferendo periodicamente sull'andamento della procedura al G.D. ed al Comitato dei Creditori.

La concordante ha indicato come liquidatore il dott. GIANLUCA SPADONI il quale, poiché si tratta di un professionista munito dei requisiti professionali di cui all'art. 358 CCII, può essere nominato.

In definitiva, per tutte le esposte ragioni, il controllo dei profili di legittimità sostanziale della proposta deve dirsi positivo.

#### **P.Q.M.**

DICHIARA improcedibile la domanda di liquidazione giudiziale introdotta dalla società M&F S.N.C. di Mariangeli L. e Favaro R. e, sussistendone i presupposti di legge,

visti gli artt. 48, 112 e 113 CCII,

#### **OMOLOGA**

Il concordato preventivo proposto dalla società FABITA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in Serra San Quirico (AN), Contrada Serralta, 49/A, R.E.A. n. AN - 189342, C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese di Ancona 01723810436.

Nomina Liquidatore il dott. GIANLUCA SPADONI, professionista in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 358 CCII.

L'Organo liquidatorio:

- provvederà alla cessione dell'azienda in esercizio alla società FABITA TECHNOLOGY S.R.L., la quale ha presentato un'offerta vincolante ai sensi dell'art. 91 CCII a cui è stata data pubblicità sul PVP, alla cessione dei beni di magazzino sulla base dei valori di cessione indicati nella perizia allegata alla domanda di concordato, nonché alla riscossione dei crediti con le forme che riterrà più opportune e secondo le condizioni economiche che garantiscano la corretta esecuzione del piano proposto; provvederà a coltivare gli

eventuali giudizi pendenti, riferendo periodicamente al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei creditori;

- verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione nel conto corrente che dovrà essere intestato alla procedura concorsuale;

- predisporrà e redigerà le relazioni periodiche sullo stato di esecuzione del concordato, contenenti le indicazioni delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico;

- provvederà altresì ad informare tempestivamente il Giudice Delegato di ogni circostanza che possa determinare l'impossibilità di pervenire ad una corretta attuazione del piano;

- esaurito l'incarico, presenterà il Conto della Gestione.

Dispone che la presente sentenza sia comunicata alla società debitrice e iscritta, a cura della cancelleria, nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 45 CCII.

Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del Tribunale dell'11 luglio 2024.

Il Presidente estensore

*Dr.ssa Giuliana Filippello*